



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

- ESERCIZI COMMERCIALI - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MERCATI	ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, GIORNATE DI RIPOSO INFRASETTIMANALE, DOMENICHE E FESTIVITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. LIMITE MASSIMO DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO. LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE E DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.
---	---

Prot. n. 54 del 02/01/14

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche nonché quello della somministrazione di alimenti e bevande e dei pubblici trattenimenti sono disciplinati dalle normative nazionali e regionali di seguito elencate:

D. Lgs. n.114 del 13.03.1998 e s.m.i.;

legge regionale n. 11/03 e s.m.i.;

legge 287/91 e s.m.i.;

d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;

legge regionale n. 18/2001;

TULPS- R.D. 773 del 18/06/31 e relativo regolamento d'esecuzione;

DATO ATTO inoltre:

- 1. che**, con il D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono state apportate modifiche all'art.3, comma 1 lett.d-bis) — introdotta dall'art. 35 comma 6 del D.L. 16 luglio 2011 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 , n. 111--- **del D.L. 4 luglio 2006, n.223 con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , n.248;**
- 2. che** il comma 1 dell'art. 3 , per la parte che qui interessa, dispone :”.....*le attività economiche di distribuzione commerciale ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*
omissis;
d-bis)il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;
- 3. che** pertanto, tutte le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 13.03.1998 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, **possono svolgere le proprie attività senza dover rispettare:**
 - a. limiti di orari di apertura e di chiusura;**
 - b. l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;**

VISTO l'art 50 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

SENTITE le Associazioni di Categoria piu' rappresentative;

INFORMATE le OO.SS. e le Associazioni dei Consumatori;

O R D I N A

PER L'ANNO 2014

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

- 1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.**
- 2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA** del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
 - Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle **ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.**
 - Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche;
- 3. la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA dei mercatini rionali di poter svolgere le proprie attività nei mercatini ove risultano assegnatari di posteggio, nel giorno 05/01/14;**
- 4. la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale e dei mercatini rionali, di poter svolgere le proprie attività nei posteggi di cui sono titolari, nel giorno 1° novembre 2014 e, straordinariamente, nel giorno 21/12/14;**

O R D I N A, altresì

- 1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00;**
- 2. il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti all'aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, è fissato alle ore 03,00, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"- , al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS , e alle **norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico;****
- 3. i PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, dal 01 giugno al 7 settembre 2014, possono protrarre, facoltativamente, le emissioni sonore entro e non oltre le ore 02,30. La medesima deroga è concessa ai titolari degli spettacoli viaggianti , installati sulla Litoranea di Ponente in occasione della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.**

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei **pubblici esercizi**, nonché, come sopra già evidenziato, dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - **“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”**- , dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS , e dalle **norme vigenti tese a contrastare l’inquinamento acustico**.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L’organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barga per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all’Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 02/01/14

Firmato

IL VICE SINDACO

Anna Rizzi FRANCA BANDIERA